

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Busto Arsizio, 03 agosto 2023

Tutte le circolari dello Studio le trovate pubblicate sul sito internet www.saedi.eu – NEWS

CIRCOLARE MESE DI AGOSTO 2023

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Ø PRINCIPALI SCADENZE DAL 21 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2023	p.1
Ø "PROROGA DI FERRAGOSTO" - VERSAMENTI E ADEMPIMENTI SOSPESI FINO AL 21 AGOSTO 2023	p.4
Ø SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI PER COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA' FINO AL 4 SETTEMBRE	p.4
Ø LETTERE DI COMPLIANCE PER ANOMALIE DI COMPILAZIONE DEI MODELLI ISA PER IL TRIENNIO 2019-2021	p.5
Ø LOTTERIA SCONTRINI: AL VIA IL CREDITO DI IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEI REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI	p.7
Ø INDICE NAZIONALE DOMICILI DIGITALI	p.8
Ø VARIAZIONE DENOMINAZIONE CREDITO INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI ANNO 2023	p.8

.....

PRINCIPALI SCADENZE DAL 21 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 21 agosto al 15 settembre 2023, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE

21 Agosto	Versamenti Iva mensili e trimestrali Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di luglio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di versamento dell'Iva a debito riferita al secondo trimestre 2023 per i contribuenti Iva trimestrali. Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di luglio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.
------------------	--

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Versamento dei contributi Inail

Scade oggi il termine per il versamento della terza rata del premio Inail per la quota di regolazione del 2022 e la quota di acconto del 2023.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di luglio:

sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;

sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;

sui redditi di lavoro autonomo;

sulle provvigioni;

sui redditi di capitale;

sui redditi diversi;

sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di luglio riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Inps – contributi dovuti da artigiani e commercianti

Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento dei contributi fissi relativi al secondo trimestre 2023.

Accise – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di luglio.

Enasarco: versamento contributi

Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il secondo trimestre 2023.

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro con riferimento al mese di luglio.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

	<p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>
25 agosto	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese di luglio.</p>
31 agosto	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di luglio.</p>
15 settembre	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

"PROROGA DI FERRAGOSTO" - VERSAMENTI E ADEMPIMENTI SOSPESI FINO AL 21 AGOSTO 2023

Anche per il 2023 è operativa la c.d. "proroga di Ferragosto", ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata nel periodo compreso tra il 1° al 20 agosto (che slitta al 21 agosto in quanto quest'anno il giorno 20 cade di domenica e quindi la scadenza viene rinviata al lunedì successivo).

Il rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ovvero imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

Nello scadeziario sopra riportato vengono indicati gli adempimenti con scadenza 21 agosto.

L'Agenzia delle entrate ha precisato, con una nota del 30 settembre 2015 inviata ai propri uffici (valida anche per la proroga di quest'anno), che la "proroga di ferragosto" si applica anche ai tributi, contributi e premi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito di:

- ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997;
- conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, D.Lgs. 546/1992;
- concordato e definizione agevolata delle sanzioni previste dal D.Lgs. 218/1997;
- procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 16, D.Lgs. 472/1997;
- atto di irrogazione immediata delle sanzioni di cui all'articolo 17, D.Lgs. 472/1997.

Sono invece sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini:

- per il pagamento delle comunicazioni di irregolarità a seguito di controlli automatizzati (articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 e articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972);
- per il pagamento delle comunicazioni inviate dopo i controlli formali (articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973);
- per il pagamento degli atti di liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata;
- per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori (esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva).

Si rammenta che il rinvio al 21 agosto 2023 opera anche con riferimento agli adempimenti tributari che scadono nello stesso periodo.

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI PER COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA' FINO AL 4 SETTEMBRE

Dal 1.08, e fino al 4.09.2023, è in vigore la sospensione dei pagamenti che congela i termini di versamento delle comunicazioni di irregolarità e degli importi derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni dei redditi. La disposizione sospensiva quest'anno riguarderà principalmente i **pagamenti delle comunicazioni di irregolarità**, scontate per effetto della definizione agevolata disposta all'art. 1, cc. da 153 a 159 L. 197/2022, con cui il legislatore ha concesso la possibilità di corrispondere con sanzioni ridotte gli avvisi bonari non ancora scaduti al 1.01.2023, ovvero recapitati successivamente a tale data.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

LETTERE DI COMPLIANCE PER ANOMALIE DI COMPILAZIONE DEI MODELLI ISA PER IL TRIENNIO 2019-2021

Con il recente provvedimento n. 231840 del 23 giugno 2023, l'Agenzia delle entrate ha individuato le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni relative alle possibili anomalie riscontrate nella compilazione dei modelli Isa allegati alle dichiarazioni per redditi, per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021.

Con tali comunicazioni l'Agenzia stimola i contribuenti a verificare i dati comunicati, riscontrando eventuali errori, affinché i contribuenti stessi possano eventualmente provvedere a regolarizzare spontaneamente le irregolarità.

Una eventuale irregolarità nella compilazione degli Isa non è collegata ad un maggior imponibile, ma piuttosto il peggioramento del risultato ottenuto potrebbe far perdere i benefici premiali conseguiti in tale annualità ovvero anche portare all'inserimento del contribuente nelle liste selettive per eventuali future verifiche fiscali.

Le anomalie

Secondo quanto si legge dall'Allegato 1 al provvedimento, le principali anomalie segnalate interessano le seguenti ipotesi:

- imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino (es. l'indicatore di durata delle scorte);
- soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati nel modello Redditi 2022 e quelli riportati nei modelli per l'applicazione degli Isa per importi superiori a 2.000 euro;
- soggetti che hanno dichiarato la causa di esclusione dagli Isa "4-Periodo di non normale svolgimento dell'attività" per i periodi 2019-2020-2021 (sono esclusi dalla selezione i soggetti che sono in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni e quelli che hanno dichiarato il codice attività 68.20.02 – Affitto di aziende, pur non essendo tenuti alla compilazione del modello Isa);
- imprese del settore dei servizi o del commercio che hanno indicato, per il 2021, il valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
- imprese che esercitano l'attività di trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (Isa CG68U) con incongruenze, per il 2021, tra l'Isa presentato e i dati indicati ai fini dell'applicazione dello stesso;
- soggetti che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi (Isa BG91U) che presentano, per il 2021, incongruenze tra l'Isa presentato e il quadro dei dati contabili;
- imprese che hanno presentato l'Isa CG61U – Intermediari del commercio e che presentano per il 2021 incongruenze tra l'Isa presentato e gli elementi specifici dell'attività dichiarati;
- soggetti individuali che, per il periodo d'imposta 2021, hanno dichiarato nel frontespizio del modello Isa la condizione di "Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale" o la condizione "Pensionato" e tale informazione non trova riscontro nel modello di Certificazione Unica;
- professionisti che, per il periodo 2021, hanno indicato nel quadro H del modello Isa il massimo valore tra i compensi dichiarati (H02) e il volume d'affari (H23) inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto alle somme imponibili percepite desunte dalla CU 2022;

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

- professionisti che, per il 2021, hanno dichiarato nel Quadro C – Elementi specifici dell'attività del modello Isa un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla CU 2022;
- imprese (escluse imprese individuali ed enti non commerciali) che, per il 2021, hanno dichiarato nel campo "F05 – Altri proventi e componenti positivi" un ammontare inferiore per almeno 5.000 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di dante causa desumibile dal modello di RLI per contratti in vigore nell'anno 2021.

Sono oggetto di segnalazione anche tutta una serie di anomalie nell'utilizzo delle cause di esclusione, ad esempio quelle relative all'inizio e alla cessazione dell'attività e all'emergenza pandemica (ad esempio, vengono segnalati i casi in cui è stato dichiarato l'esercizio in maniera prevalente di una delle attività escluse dagli Isa a causa della pandemia, ma il dato non trova corrispondenza nel codice Ateco dichiarato; ovvero il fatto di aver dichiarato per due anni consecutivi la medesima causa di esclusione relativa all'inizio dell'attività o cessazione dell'attività).

Modalità di trasmissione della comunicazione di anomalia

L'avviso contenente la segnalazione di anomalia viene comunicato ai contribuenti mediante pubblicazione nel proprio "Cassetto fiscale".

All'interno dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate di ciascun utente (accessibile con le credenziali Spid, Cie, Cns o rilasciate dall'Agenzia delle entrate) viene visualizzato un avviso personalizzato nell'area autenticata e inviato un messaggio ai riferimenti dallo stesso indicati, tramite posta elettronica e/o short message service o tramite posta elettronica certificata (pec), con cui è data comunicazione che la sezione degli studi di settore/Isa del "Cassetto fiscale" è stata aggiornata con la pubblicazione delle citate comunicazioni di anomalie.

Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni possono accedere agli elementi e alle informazioni consultando il "Cassetto fiscale" dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega.

Le anomalie oggetto di comunicazione non sono esplicitate all'interno dei messaggi di posta elettronica ordinaria e/o certificata ma sono reperibili esclusivamente all'interno del cassetto fiscale.

Rimedi e soluzioni per il contribuente

Una volta verificata la comunicazione il contribuente ha due possibilità:

- nel caso in cui si ritenga corretta la compilazione del modello Isa, i contribuenti possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando esclusivamente lo specifico software gratuito reso disponibile dall'Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale, che consente di descrivere, anche in modalità testuale, gli elementi ritenuti di utilità. Tali comunicazioni contenenti le spiegazioni dal dato ritenuto anomalo possono essere inviate anche dagli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, attraverso l'utilizzo dell'apposito software (gli intermediari possono fornire chiarimenti e precisazioni relative ai contribuenti dai quali abbiano preventivamente ricevuto delega);

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

- qualora il contribuente constati che effettivamente l'anomalia è fondata, egli può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (da 250 a 2.000 euro); tali correzioni spontanee possono infatti beneficiare del ravvedimento operoso, applicando la riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

La clientela che ricevesse un messaggio di anomalia riguardante la compilazione degli Isa è invitata a rivolgersi allo Studio per valutare le attività necessarie.

LOTTERIA SCONTRINI: AL VIA IL CREDITO DI IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEI REGISTRATORI DI CASSA TELEMATICI

Come si ricorderà la lotteria degli scontrini è stata istituita con la Legge di Bilancio 2017.

L'Agenzia delle entrate ha approvato il provvedimento direttoriale prot. n. 231943 del 23 giugno 2023, al fine di istituire un credito di imposta per l'adeguamento dei registratori di cassa telematici alla nuova lotteria degli scontrini istantanea 2023.

Lotteria degli scontrini istantanea

Con il provvedimento direttoriale prot. n. 15943 dello scorso gennaio 2023 l'Agenzia delle entrate ha previsto che i **registratori di cassa debbano essere aggiornati entro il prossimo 2 ottobre 2023** per permettere la generazione del "codice bidimensionale" direttamente con l'**emissione dello "scontrino"**. Tale codice è di fatto un QR Code, che viene poi riportato nel documento commerciale ai fini della partecipazione al nuovo sistema di vincita.

La novità della lotteria 2023 consiste nella modifica alla periodicità dei premi che dal 2023 non saranno più settimanali, mensili e annuali ma addirittura giornalieri e si parlerà quindi di lotteria istantanea.

Necessario l'adeguamento software

Al fine di permettere ai clienti la partecipazione alla lotteria è necessario un adeguamento software dei registratori, il software del registratore telematico deve essere infatti predisposto per poter memorizzare e trasmettere i dati della lotteria.

Al fine di agevolare i commercianti tenuti all'adeguamento dei propri registratori l'Agenzia delle Entrate ha istituito, con il nuovo provvedimento n. 231943, un **credito d'imposta** del 100% della spesa riconosciuto agli esercenti che adattano i propri registratori alle nuove regole, la somma spetta comunque **nel limite di 50 euro per ogni registratore**.

Il credito potrà essere usato in compensazione sul modello F24, dalla prima liquidazione periodica Iva successiva alla registrazione della fattura per l'adeguamento da pagarsi con mezzi tracciabili.



Il codice tributo da utilizzare sarà il "7032", anno 2023

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo
Rag. Giampiero Ferrario
Rag. Roberto Morelli
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel

Dott. Alessandro Valli

Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino al termine dell'utilizzo.

ATTENZIONE: il credito potrà essere usufruito fino all'esaurimento dei fondi stanziati, in caso di incapienza lo scarto del modello F24 è comunicato al soggetto che lo ha trasmesso tramite un'apposita ricevuta che si può consultare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

INDICE NAZIONALE DOMICILI DIGITALI

Dal 6.06.2023 è attivo INAD, l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali, un elenco pubblico che permette a enti di diritto privato e cittadini d'indicare il proprio domicilio digitale, ovvero un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dove ricevere le comunicazioni ufficiali della Pubblica Amministrazione.

Per registrare il proprio domicilio digitale basta collegarsi al sito domiciliodigitale.gov.it, accedendo con SPID, CIE o CNS, e inserire il proprio recapito certificato.

Dal 6.07.2023 sarà invece possibile consultare liberamente l'elenco, inserendo il codice fiscale della persona di cui si vuole conoscere il domicilio digitale.

Il domicilio digitale è un canale per ricevere le comunicazioni ufficiali della PA; si potrà fruire della Piattaforma Notifiche, che consente di gestire in modo integrato le notifiche digitali provenienti da diversi enti.

VARIAZIONE DENOMINAZIONE CREDITO INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI ANNO 2023

L'agevolazione fiscale istituita dalla legge di bilancio 2021, da ultimo estesa dall'art. 10 DL 4/2022, con la risoluzione n. 45/E del 26 luglio 2023, l'Agenzia, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in argomento, mediante modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici, ha così ridenominato il codice in questione: **6936** "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020".

LO STUDIO RESTERA' CHIUSO PER FERIE DAL 7 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE 2023

A tutti auguriamo buone vacanze!

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA